



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 5318 - Data adozione: 13/11/2014

Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Oggetto: Concessione per l'anno 2014 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011.

Data certificazione: 20/11/2014

Numero interno di proposta: 2014AD006435

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Positivo

.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Positivo

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e, in particolare, dall’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modifica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 3 giugno 2014, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 28 luglio 2014, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni a norma dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, e in particolare l'allegato A, nel quale, tra l’altro, sono individuati gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014 è stato fissato al 22 settembre 2014 il termine per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 3.2 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 447/2014 possono essere concessi i contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011 alle sole unioni di comuni che hanno già beneficiato nello stesso anno dei contributi di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 90;

Considerato che con decreto n. 5031 del 27 ottobre 2014 sono stati concessi i contributi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 alle seguenti unioni di comuni:

1. Unione dei Comuni montani del Casentino
2. Unione dei Comuni del Pratomagno
3. Unione dei Comuni dei Tre Colli
4. Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
5. Unione comunale del Chianti Fiorentino
6. Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
7. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
8. Unione montana dei Comuni del Mugello
9. Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana
10. Unione dei Comuni montani Colline del Fiora
11. Unione di Comuni montana Colline Metallifere
12. Unione di Comuni della Versilia

13. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
14. Unione Comuni Garfagnana
15. Unione di Comuni montana Lunigiana
16. Unione Montana Alta Val di Cecina
17. Unione Colli Marittimi Pisani
18. Unione Valdera
19. Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
20. Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia
21. Unione dei Comuni Valdichiana Senese
22. Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che l'accertamento dell'insussistenza o meno di condizioni di inammissibilità ai contributi previste dal punto 3.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014 è stato effettuato con il decreto n. 5031 del 27 ottobre 2014 sopracitato;

Considerato che per quanto attiene alla sussistenza della condizione di scioglimento dell'unione di comuni, condizione di inammissibilità ai contributi, nel corso del procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9, non si sono rilevate variazioni rispetto a quanto accertato con il decreto n. 5031 del 27 ottobre 2014 sopracitato;

Considerato che nessuna unione di comuni risulta strutturalmente deficitaria ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011, per cui, in caso di ammissibilità al contributo, non si deve applicare la riduzione ivi prevista;

Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 447/2014, ai fini della concessione alle unioni di comuni del contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, le unioni di comuni erano tenute a trasmettere entro il 22 settembre la seguente documentazione:

- a) tabella inerente la spesa di personale, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, secondo il modello di cui all'allegato B alla DGR 447/2014;
- b) per le unioni che intendevano accedere al calcolo dell'indicatore di efficienza di cui alla lettera b) del punto 11.1 del sopracitato allegato A (Incidenza del personale trasferito dai comuni all'unione di comuni): certificazioni, sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello allegato D alla DGR 447/2014;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 447/2014, la concessione dei contributi ha luogo sulla base dell'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato relativo all'esercizio finanziario 2013, acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 02/07/2012, attuativa dell'articolo 9 della l.r. 68/2011, stabilisce che il termine entro il quale le unioni di comuni sono tenute a trasmettere il certificato del rendiconto al bilancio è lo stesso con il quale provvedono nei confronti dello Stato;

Considerato che con decreto ministeriale del 27 maggio 2014, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2014, è stato fissato al 30 settembre 2014 il termine ultimo per la trasmissione del certificato del rendiconto al bilancio dell'esercizio 2013;

Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 447/2014, non essendo ancora scaduto al 22 settembre, data di avvio del procedimento di concessione dei contributi, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto 2013, le unioni di comuni che non avevano ancora trasmesso detto certificato erano tenute a trasmettere entro il 22 settembre la tabella con i dati finanziari, secondo il modello allegato C alla DGR 447/2014;

Considerato che tutte le unioni potenzialmente beneficiarie dei contributi dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011 hanno provveduto a trasmettere entro il termine del 22 settembre la documentazione prevista;

Considerato che la disciplina del procedimento di concessione dei suddetti contributi, di cui al paragrafo 9 dell'allegato A alla DGR 447/2014, prevede che se la documentazione trasmessa dalle unioni è incompleta la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine non superiore a quindici giorni per integrare la documentazione con i dati mancanti;

Considerato che l'incompletezza deve ravvisarsi sia quando il dato manca del tutto, e cioè quando è stato soppresso o non compilato il campo corrispondente, sia quando il dato è manifestamente incongruo o erroneo o contraddittorio e detta incompletezza possa essere rilevata in fase istruttoria in modo immediato;

Considerato che nei seguenti casi la documentazione trasmessa, rilevante per il procedimento, è risultata incompleta e si è pertanto provveduto ad assegnare alle unioni di comuni interessate, con le note qui di seguito elencate, dieci giorni per integrarla con i dati mancanti:

1. Unione dei Comuni montani del Casentino: nota n. 247471 del 09/10/2014;
2. Unione dei Comuni dei Tre Colli: nota n. 247469 del 09/10/2014;
3. Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana: nota n. 247474 del 09/10/2014;
4. Unione comunale del Chianti Fiorentino: nota n. 248290 del 10/10/2014;
5. Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa: nota n. 247470 del 09/10/2014;
6. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: nota n. 247477 del 09/10/2014;
7. Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana: nota n. 250342 del 13/10/2014;
8. Unione di Comuni montana Colline Metallifere: nota n. 247472 del 09/10/2014;
9. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: nota n. 247466 del 09/10/2014;
10. Unione di Comuni montana Lunigiana: nota n. 247476 del 09/10/2014;
11. Unione Valdera: nota n. 247473 del 09/10/2014;
12. Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia: note n. 247478 del 09/10/2014 e n. 250341 del 13/10/2014;

Considerato che tutte le unioni di comuni hanno trasmesso le integrazioni richieste nei termini;

Visti gli indicatori di efficienza individuati dal paragrafo 11 dell'allegato A alla DGR 447/2014;

Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 2.3 dell'allegato A alla DGR n. 447/2014, per la concessione dei contributi si deve tenere conto degli esiti delle verifiche di effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali, svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 e della deliberazione della Giunta regionale n. 811/2013;

Considerato che con il decreto n. 5031 del 27 ottobre 2014, di concessione dei contributi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 90, sono state indicate le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio e che pertanto dette funzioni non possono essere prese in considerazione per

L'attribuzione degli indicatori di efficienza previsti dal paragrafo 11 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che con il decreto n. 5031 del 27 ottobre 2014 sopracitato sono state individuate le funzioni svolte dalle unioni di comuni;

Preso atto che dei suddetti esiti dell'istruttoria relativi alle funzioni svolte dalle unioni di comuni occorre tener conto per l'attribuzione dei seguenti indicatori di efficienza:

1. indicatore f) "incidenza spesa per funzioni generali di amministrazione", in relazione allo svolgimento da parte dell'unione di comuni delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo per tutti i comuni;
2. indicatore m) "numero di funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni per tutti i comuni associati";
3. indicatore n) "numero di segnalazioni qualificate pro-capite", in relazione allo svolgimento da parte dell'unione di comuni della funzione di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per almeno due comuni;

Considerato che per l'indicatore n) "numero di segnalazioni qualificate pro-capite" l'Unione Valdera e l'Unione dei Comuni montani del Casentino sono le sole unioni che svolgevano nell'esercizio finanziario 2013 la funzione di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per almeno due comuni che ne facevano parte e che continuano a svolgerle per almeno due comuni;

Considerato che risultano effettuate per i comuni associati segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nel 2013 solo nel caso dell'Unione Valdera;

Considerato che la modalità di calcolo del suddetto indicatore, prevista dal punto 11.1, lettera o), prevede che si effettui la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto;

Ritenuto che in presenza di due sole unioni di comuni non sia possibile applicare il suddetto indicatore di efficienza;

Considerato che possono essere valutate per l'indicatore b) "incidenza personale trasferito dai comuni all'unione di comuni" le seguenti unioni di comuni che presentano personale trasferito dai comuni all'unione negli anni 2012 e/o 2013:

1. Unione dei Comuni della Val di Merse;
2. Unione dei Comuni Montani del Casentino;
3. Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
4. Unione di Comuni Montana Lunigiana;
5. Unione Valdera;

Visti i risultati istruttori e il calcolo dei singoli indicatori di efficienza, riportati nell'allegato 1, nonché il quadro riepilogativo dei punteggi conseguiti dalle singole unioni di comuni, riportato nell'allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 12 dell'allegato A alla DGR 447/2014, per l'ammissibilità al contributo dell'articolo 90, comma 9, è necessario che l'unione di comuni consegua un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti sui singoli indicatori;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 78, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014 – 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 gennaio 2014, n. 2, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 e il bilancio gestionale pluriennale 2014-2016;

Preso atto che le risorse disponibili per la concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9, ammontano a complessivi euro 1.849.425,02;

Visto l'allegato 2, nel quale è effettuato il riparto delle risorse tra le unioni di comuni ammesse a contributo, secondo quanto disposto dal paragrafo 13 dell'allegato A alla DGR 447/2014;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

DECRETA

1. E' concesso, per le motivazioni indicate in premessa, alle unioni di comuni di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della legge regionale 68/2011, per gli importi ivi indicati.
2. E' impegnata, per la concessione dei contributi di cui al punto 1, la somma di euro 1.849.425,02 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2014 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto precedente.
4. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il dirigente
Luigi Izzi



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Allegati n°: 2

ALLEGATI:

| <i>Den.</i> | <i>Checksum</i> |
|-------------|--|
| 2 | 2d187547e3744eaf0e122ffa1cb287c8a75202603c7f0f053c0369fe04398e1e |
| 1 | 03b2bf7647f47e6192a195db0e2e5f8a922bf859adee8105bf5e7323981982a6 |

